



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

**IPOTESI DI ACCORDO SULLA RIPARTIZIONE E
DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE
DECENTRATE DI NATURA STABILE 2023
COSÌ COME CONSOLIDATE AL TERMINE
DELL'ANNUALITÀ 2022
- PERSONALE DEL COMPARTO -
ACCORDO SIGLATO CON POSSIBILITÀ DI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
DOPO L'ENTRATA A REGIME DEL CCNL DEL 16.11.2022 E DELLA
CONSEQUENTE COSTITUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA DEL FONDO
PER L'ANNUALITÀ 2023**

fra

REGIONE DEL VENETO – GIUNTA REGIONALE

e

R.S.U.

OO.SS. TERRITORIALI



604a23bc



La delegazione trattante di parte pubblica e la delegazione trattante di parte sindacale, riunitesi in modalità videoconferenza il giorno 20 dicembre 2022, hanno convenuto sulla sottoscrizione dell'Ipotesi di Accordo sulla ripartizione e destinazione delle risorse economiche decentrate di natura stabile per l'anno 2023 del personale del comparto, così come consolidate al termine dell'annualità 2022. Le parti hanno convenuto che l'Accordo potrà essere oggetto di modifiche e/o integrazioni dopo l'entrata a regime delle disposizioni, anche di natura economica, del nuovo CCNL del Comparto delle Funzioni Locali del 16.11.2022 e della conseguente costituzione provvisoria e definitiva del fondo per l'annualità 2023.

Delegazione trattante di Parte pubblica	Nominativi	Firma
Presidente	Maurizio GASPARIN	Firmato
Componente	Giuseppe FRANCO	Firmato

Delegazione trattante di Parte sindacale	Nominativi	Firma
Coordinatore RSU	Tito MUNARI	Firmato
C.G.I.L. F.P.	Ivan BERNINI	Firmato
C.I.S.L. - F.P.	Mario MANENTE	Firmato
U.I.L. - F.P.L.	Mario RAGNO	Firmato
CSA Regioni e Autonomie Locali	Mirco SPECIALE	Firmato



604a23bc



**IPOTESI DI ACCORDO SULLA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE
DI NATURA STABILE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO ANNO 2023,
COSI' COME CONSOLIDATE AL TERMINE DELL'ANNUALITA' 2022**

**ACCORDO SIGLATO CON POSSIBILITA' DI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
DOPO L'ENTRATA A REGIME DEL CCNL DEL 16.11.2022 E DELLA
CONSEQUENTE COSTITUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA DEL FONDO
PER L'ANNUALITÀ 2023**

PREMESSE

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto delle Funzioni Locali del 16.11.2022 disciplina, all'art. 79, le modalità di costituzione del fondo risorse decentrate finalizzato alla retribuzione del trattamento accessorio del personale.

Nello specifico, al quinto comma del citato articolo è espressamente disposto che *“Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b)¹ di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 4 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3², nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita”*.

Essendosi già conclusa la contrattazione relativa all'anno 2022 con la sottoscrizione in via definitiva del relativo CCDI di parte economica in data 8 marzo 2022, sia le risorse di cui al comma 4 (per l'annualità 2021 e per l'annualità 2022) che quelle di cui al comma 3 (per la sola annualità 2022), confluiranno nella parte variabile del fondo 2023 in aggiunta sia all'incremento a regime della parte stabile del fondo con le medesime risorse di cui al comma 4 che all'incremento della parte variabile del fondo stesso con le risorse di cui al comma 3.

Ad oggi e a decorrere dall'anno 2018, il fondo per il trattamento accessorio del personale regionale è costituito da un importo unico consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.01.2004, relative all'anno 2017.

La parte stabile del fondo è stata successivamente implementata, al di fuori dei tetti di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs n. 75/2017, delle risorse di cui al secondo comma, lettere a) e b) dell'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, determinandosi l'importo

¹ Art. 79, comma 1, lettera b) CCNL 2019/2021: 1. La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse: a) omissis; b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 6.

² Art. 79, comma 3 CCNL 2019/2021: In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziati ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL



delle risorse di natura stabile che ammontano complessivamente ad € 13.199.232,86.

Da tale importo si è successivamente provveduto a sottrarre le risorse trasferite ad Avepa in concomitanza con il trasferimento del personale presso lo stesso già distaccato per lo svolgimento di funzioni di assistenza tecnica al programma FESR. Tali operazioni hanno determinato l'attuale importo delle risorse di natura stabile del fondo (comprensivo della quota dell'1,2% del monte salari 2017 formalmente di natura variabile ma sempre presente nel fondo) che – prima di operare gli incrementi sopra citati e gli altri disposti dal CCNL del 16.11.2022 – ammonta a complessivi € 13.136.023,70.

A tali risorse, di anno in anno, possono aggiungersi quelle di natura variabile, rappresentate, nella realtà regionale, principalmente da:

- Quota delle risorse di natura stabile non utilizzate nell'anno precedente;
- Quota del fondo per il trattamento economico del lavoro straordinario non utilizzato nell'anno precedente;
- Risparmi derivanti dal piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione delle spese di cui all'art. 16 del D.L. n. 98/2011, qualora approvato.

Ulteriore modalità potenziale di implementazione del fondo risorse decentrate è quella disciplinata dall'art. 33 del D.L. n. 34/2019, al verificarsi delle condizioni disciplinate dal D.P.C.M. del 3 settembre 2019 e, da ultimo, dalla nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 12454 del 15 gennaio 2021.

Il presente accordo anticipa nei tempi l'entrata a regime di molteplici istituti, anche di natura economica, disciplinati dal nuovo CCNL del Comparto delle Funzioni Locali nonché l'approvazione da parte della Giunta regionale del fondo provvisorio per l'anno 2023, basandosi conseguentemente sul fondo consolidato a chiusura dell'esercizio 2022.

E' impegno delle parti procedere nel corso dell'annualità 2023 all'adeguamento del presente accordo di natura economica, anche sulla scorta di una più puntuale quantificazione delle risorse disponibili per la contrattazione.

Conseguentemente, nelle more di una prima approvazione provvisoria del fondo per il trattamento accessorio del personale per l'anno 2023, che l'Amministrazione si impegna a formalizzare conclusosi il processo di valutazione della performance riferita all'anno 2022 e al successivo pagamento del saldo della produttività per l'anno stesso con la mensilità stipendiale di maggio 2023 e di eventuali implementazioni del fondo in corso d'anno per l'applicazione degli istituti sopra richiamati, le parti procedono alla destinazione delle risorse stabili come di seguito analiticamente indicato, dando quindi tempestivo riscontro, da un lato, agli impegni assunti con la sottoscrizione del CCDI parte economica 2022 ed a scadenza con il prossimo 31.12.2022 e, dall'altro, per coerentemente definire nella parte iniziale dell'anno la contrattazione sulla destinazione delle risorse economiche stabili rispetto alla loro effettiva utilizzazione, così come richiesto anche dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto della Corte dei Conti.

La consistenza del fondo relativo alle risorse decentrate per il personale del comparto della Giunta Regionale del Veneto di parte stabile per l'anno 2023 è ad oggi quantificabile d'ufficio in complessivi € 13.136.023,70 (al netto di € 7.518.577,61 di stanziamento a bilancio per il trattamento di posizione e di risultato degli incarichi di Posizione organizzativa e di Alta professionalità), fermo restando quanto sopra sottolineato in tema di prossima applicazione degli incrementi concessi in sede di



contrattazione collettiva nazionale che consentiranno da un lato un incremento stabile delle risorse disponibili e, dall'altro, soprattutto nell'annualità 2023 con le risorse una tantum di cui al citato art. 79, comma 5, del CCNL del 16.11.2022, un incremento anche di quelle variabili.

Nelle more dell'approvazione (inizialmente provvisoria ed entro il termine dell'annualità 2023 in via definitiva) del fondo, con le tempistiche ipotetiche sopra indicate, comprendente anche le risorse di parte variabile di futura determinazione che le parti, con la sottoscrizione del presente accordo, concordano sin d'ora di destinare integralmente alla componente legata alla produttività generale, le risorse su cui le parti hanno posto in essere la presente contrattazione sono complessivamente quantificate in € 20.654.601,31 (comprehensive del succitato stanziamento per gli incarichi di P.O. e A.P.).

TUTTO CIO' PREMESSO, ANCHE AL FINE DI GARANTIRE LA COPERTURA FINANZIARIA DELLE VOCI DI SPESA AVENTI EFFETTO 1/1/2023:

- 1. Le parti condividono sin d'ora l'opportunità di avviare un nuovo tavolo di trattativa in tema di differenziali stipendiali e di progressioni tra Aree successivamente all'entrata in vigore del nuovo inquadramento professionale del personale del Comparto delle Funzioni Locali, recependone conseguentemente la nuova disciplina. Analogamente si potrà procedere relativamente agli altri istituti contrattuali già oggetto di precedenti accordi di carattere normativo e/o economico su cui il nuovo CCNL abbia introdotto novità.**
2. Le parti stabiliscono di confermare inizialmente per l'anno 2023 la quota del fondo già destinata alla voce "Progressioni Economiche Orizzontali", nel CCDI del 23.06.2020 (la cui sottoscrizione definitiva era stata autorizzata con DGR n. 134 del 14.02.2020) e pari a complessivi Euro € 6.800.000,00.
3. Le parti sono consapevoli – così come peraltro già espressamente indicato al punto 2) del paragrafo rubricato "Nuova metodologia attribuzione Progressioni economiche orizzontali" del CCDI parte economica sottoscritto in data 2 novembre 2017 - delle proiezioni future (a normativa vigente) dell'impatto dell'istituto dei differenziali stipendiali sulla sostenibilità del fondo per il trattamento accessorio in termini di erogazione della produttività, e conseguentemente della sua possibile contrazione a partire dall'annualità 2024. E' impegno comune, nel pieno rispetto della disciplina normativa e contrattuale di volta in volta vigente, verificare le eventuali modalità di implementazione del fondo che consentano la minor incidenza possibile di tali future contrazioni.
4. Relativamente all'istituto dell'Indennità per Specifiche responsabilità, le parti determinano per l'anno 2023 la destinazione di una quota di risorse stabili del fondo pari ad € 170.000,00 fino al mese di dicembre, fatto salvo un possibile condiviso riadeguamento dell'importo indicato nel corso dell'anno 2023.
5. I parametri di assegnazione delle Indennità per Specifiche responsabilità saranno gli stessi stabiliti nello specifico accordo sottoscritto in via definitiva in data 23.06.2020, recependo automaticamente, senza necessità di ulteriori passaggi formali, anche le disposizioni e le esemplificazioni di cui all'art. 84 del nuovo CCNL. La Direzione Organizzazione e Personale conferma l'impegno di ribadire ai Direttori preposti alle Strutture di vertice dell'Amministrazione regionale il necessario rispetto dei parametri oggettivi posti alla base dei conferimenti in questione, anche alla luce delle nuove disposizioni del CCNL del 16.11.2022.



6. Come specificato in tale accordo, i risparmi maturati in corso d'anno legati a differimenti o temporanei non conferimenti di incarichi, vengono automaticamente finalizzati ad aumentare la componente del fondo destinata alla produttività della generalità dei dipendenti regionali.
7. Viene confermata l'applicazione anche per l'annualità 2023 della previsione dell'art. 69 del CCNL 21.05.2018 relativamente alla cd "differenziazione del premio individuale" per i dipendenti che conseguiranno le valutazioni più elevate, ove compatibile con i limiti di contingente massimo in relazione alle risorse a ciò destinate. La maggiorazione viene fissata, come consentito dall'art. 81 del CCNL del 16.11.2022 nel 20% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale positivamente valutato. Le parti concordano di destinare anche per l'annualità 2023 all'istituto in questione complessivamente € 30.000,00 e di seguire, al pari di quanto già stabilito per l'istituto dell'Indennità per Specifiche responsabilità, la metodica di budget tra le varie Aree regionali (o strutture assimilate), al fine di consentire una uniforme individuazione dei soggetti beneficiari tra tutto il personale regionale. Qualora i dipendenti che andranno a conseguire le valutazioni più elevate in termini assoluti tra le varie Aree superassero il contingente massimo di soggetti potenzialmente beneficiari in base alle succitate risorse disponibili, le parti concordano di soprassedere sulla distribuzione delle risorse stesse in relazione all'annualità 2023.
8. Così come previsto dal nuovo CCNL del comparto Funzioni locali, le risorse allocate e distribuite nella tabella sottostante sono al netto di quelle che la Giunta regionale ha destinato nel 2017 (e, conseguentemente, negli anni seguenti), alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.
9. Le parti concordano sulla necessità di addivenire ad una modifica dell'attuale metodologia della performance del personale regionale, sia per distinguere la componente della performance individuale da quella organizzativa, sia per meglio calibrare la pesatura del trattamento economico legata alle varie fasce di merito entro le quali il personale può essere collocato. Il pagamento del saldo produttività 2022 seguirà in ogni caso la stessa metodologia applicata alla data di sottoscrizione del presente accordo.

DESTINAZIONE RISORSE DI NATURA STABILE ANTECEDENTE ALL'ENTRATA A REGIME DEL NUOVO CCNL DEL 16.11.2022

Progressioni orizzontali (Art. 16 CCNL 21.5.2018)	6.800.000,00	51,77%
Indennità di comparto (Art. 33 CCNL 22.1.2004)	1.300.000,00	9,90%
Indennità varie: - archivistica informatico (Art. 70-quinquies CCNL 21.5.2018) - domenicale (Art. 24 comma 1 CCNL 14.9.2000) - formatori professionali (Art. 70-quinquies CCNL 21.5.2018) - funzione protezione civile (Art. 70-quinquies CCNL 21.5.2018) - funzione URP (Art. 70-quinquies CCNL 21.5.2018) - reperibilità (Art. 24 CCNL 21.5.2019) - condizioni di lavoro (Art. 70-bis CCNL 21.5.2018) - turno (Art. 23 CCNL 21.5.2019) - differenziale CCDI (CCDI 24.1.2011)	390.000,00	2,97%
Indennità di funzione (Art. 37 c.4 CCNL 6.7.1995)	15.000,00	0,11%
Particolari responsabilità (Art. 70-quinquies CCNL 21.5.2018)	170.000,00	1,29%
Produttività specifica (compreso saldo) – progetti (Art. 67 c. lett. b) CCNL 21.05.2018)	455.000,00	3,46%
Produttività generale (Art. 68 CCNL 21.05.2018)	3.976.023,7	30,27%
Differenziazione premio individuale (Art. 69 CCNL 21.05.2018)	30.000,00	0,23%

Totale risorse**13.136.023,70**

10. Le parti, come anticipato nelle premesse del presente contratto, con la sottoscrizione del presente accordo già concordano di destinare tutte le risorse di natura variabile che in corso d'anno potranno implementare il fondo all'incremento della voce "produttività generale".
11. L'Amministrazione si impegna ad aggiornare tempestivamente le Organizzazioni Sindacali sulla consistenza del fondo legata all'individuazione delle risorse variabili destinabili a tal fine nell'anno 2023.
12. Anche per l'annualità 2023 il costo del personale a tempo determinato assunto per specifici progetti, unitamente a quello del personale di ruolo temporaneamente impegnato in attività progettuali, che in entrambi i casi risulti interamente finanziato con fondi comunitari o nazionali, non graverà sulle disponibilità oggetto del presente accordo.

